

CAPITOLO 2

VALUTAZIONI ED ESAMI

2.1. VALUTAZIONE ORDINARIA DEI CONSIGLI DI CLASSE

Il criterio di valutazione utilizzato nella scuola è il medesimo per tutti gli alunni e si basa sul raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione della classe o dal PEI e relativo PSP (Piano di Studi Personalizzato).

La valutazione per gli studenti con disabilità è dunque effettuata da tutti gli Insegnanti e non dal solo Insegnante di Sostegno ed è condotta sulla base del PEI (art.16, comma 1, della L. 104/92).

Sulla base del PSP occorre predisporre "prove d'esami corrispondenti agli insegnamenti impartiti, che valgano a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali". (art. 16 comma 2 della L. 104/92).

La norma precisa che deve essere evidenziato se per talune discipline sono stati adottati "particolari criteri didattici" e dispone ancora che occorre indicare quali attività integrative o di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione dei contenuti parziali di alcune discipline (art. 16, comma 1, della L. 104/92).

"La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell'alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come **valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance**.

Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano e partecipando a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della classe con diritto di voto, disporranno di registri recanti i nomi di tutti gli alunni della classe di cui sono contitolari". (MIUR, Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, 4.08. 2009).

- L'art. 10 del **D.P.R. n. 122/2009** titola **"Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)**. Al comma 1 prevede che *"Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico - didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei"*.
- Specificatamente per la **Dislessia**, la **circolare MIUR n 4099/A/4 del 05.10.2004** indica tra gli strumenti compensativi essenziali i seguenti:
 - ✓ Tabella dei mesi, tabella dell'alfabeto, e dei vari caratteri.
 - ✓ Tavola pitagorica.
 - ✓ Tabella delle misure, tabella delle formule geometriche.
 - ✓ Calcolatrice.
 - ✓ Registratore.
 - ✓ Computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale.

Per gli strumenti dispensativi, valutando l'entità e il profilo della difficoltà, in ogni singolo caso, si ritiene essenziale tener conto dei seguenti punti:

- ✓ Dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline.
- ✓ Dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta.

- ✓ Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa.
 - ✓ Organizzazione di interrogazioni programmate.
 - ✓ Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma.
- Quanto agli alunni affetti da **sindrome ADHD** (deficit di attenzione/iperattività) nel richiamare quanto già precisato nel protocollo diagnostico e terapeutico della sindrome da iperattività e deficit di attenzione redatto dall'Istituto Superiore di Sanità allegato alla Determinazione A.I.C.N. n.876 pubblicata sulla G.U. n.106 del 24.4.2007 con riferimento al punto 5.1.3. (l'intervento a scuola), il **MIUR, prot. 6013 del 04.12.2009**, precisa che *"il coinvolgimento degli insegnanti fa parte integrante ed essenziale di un percorso terapeutico per il trattamento dei casi diagnosticati ADHD. La procedura di consulenza sistematica con i centri di diagnosi e cure presenti in ogni area regionale (vedasi sito <http://www.iss.it/adhd> e poi cliccare su Centri Regionali di riferimento) prevede almeno un incontro durante l'anno scolastico al quale sarebbe auspicabile partecipasse l'intero team di insegnanti, per quanto riguarda le scuole elementari e i docenti col maggior numero di ore settimanali, nel caso delle scuole medie inferiori e superiori. Tale consulenza è finalizzata al raggiungimento di diversi obiettivi: 1) informare sulle caratteristiche del ADHD e sul trattamento che viene proposto; 2) fornire appositi strumenti di valutazione (questionari e tabelle di osservazione) per completare i dati diagnostici; 3) mettere gli insegnanti nella condizione di potenziare le proprie risorse emotive e migliorare la relazione con l'alunno; 4) spiegare come utilizzare specifiche procedure di modificazione del comportamento all'interno della classe; 5) informare su come strutturare l'ambiente classe in base ai bisogni e alle caratteristiche dell'alunno con ADHD; 6) suggerire particolari strategie didattiche per facilitare l'apprendimento dell'alunno con ADHD; 7) spiegare come lavorare, all'interno della classe, per migliorare la relazione tra il bambino con ADHD e i compagni. La parte più rilevante della consulenza alla scuola è quella dedicata a far apprendere all'insegnante alcune tecniche di modificazione del comportamento da applicare con l'alunno con ADHD. L'apprendimento di queste procedure richiede uno stretto contatto con gli operatori del centro che hanno in carico l'alunno".*

2.2. ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE (EX LICENZA MEDIA)

Il **D.L. 147/07 all'art. 4** ha reintrodotto il giudizio di ammissibilità all'esame conclusivo del primo ciclo, da parte del Consiglio di Classe che era stato sospeso con la C.M. 28/07.

L'O.M. 90/01 all'art. 11 recita che "Gli allievi in situazione di handicap sono ammessi a sostenere gli esami di licenza e possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo - didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato", come indicato all'**art. 318 del D.Lgs. 297/94**.

Tali prove, estese anche alla nuova quarta prova nazionale, devono essere idonee a valutare l'allievo in rapporto alle sue potenzialità con particolare attenzione ai livelli di apprendimento iniziali (**art. 16, comma 2 L.104/92; art. 5 lettera b, C.M. 32/08**).

È importante che sin dal primo anno il PEI, e conseguentemente il PSP, siano predisposti in maniera adeguata al fine del conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione (sulla base del progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, come previsto dall'art. 16, L.104/92).

"La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'art. 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi (...) (**art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 122/2009**).

Ove l'alunno non raggiunga gli obiettivi previsti nel PEI, e NEL relativo PSP, per il conseguimento del diploma conclusivo del Primo Ciclo, l'Équipe Pedagogica, in accordo con la famiglia e i servizi, può proporre il rilascio,

a conclusione degli esami, di un Attestato di Credito Formativo (con la descrizione delle competenze acquisite).

Tale Attestato è titolo valido per iscriversi all'ordine di scuola successivo (purché il ragazzo non abbia compiuto i 18 anni - O.M. 90/01, art. 11 comma 12), ma non gli consentirà di conseguire il diploma di scuola secondaria o una qualifica professionale.

Ecco perché è di fondamentale importanza seguire un percorso che permetta di conseguire il diploma conclusivo del Primo Ciclo d'istruzione.

Capita, con preoccupante frequenza, che nei Consigli di Classe delle ex scuole medie vi siano forti resistenze al rilascio del diploma di licenza media ai ragazzi con handicap intellettivo, con un PEI diverso da quello dei compagni: essi deliberano, inopportuno, di rilasciare l'attestato che comunque non impedisce l'iscrizione alle superiori, senza rendersi conto, con ciò, di arrecare grave pregiudizio al futuro inserimento lavorativo dei ragazzi.

Tali studenti, in situazione di gravità, sviluppano frequentemente delle attitudini, delle competenze operative, una manualità, tali da consentire il conseguimento di una qualifica professionale, sempre che i docenti del grado inferiore non abbiano colposamente ignorato la normativa de quo, e in ciò configurandosi, pertanto, future ipotesi risarcitorie a carico delle Istituzioni Scolastiche a causa del pregiudizio, grave e irreparabile, arrecato.

Grazie alla **programmazione personalizzata**, nelle Scuole Secondarie di Primo Grado, è possibile calibrare nel PEI gli obiettivi rispondenti alle potenzialità degli studenti con disabilità, ciò che consentirà, **raggiunti tali obiettivi**, il rilascio del **titolo di studio legalmente valido**.

La normativa di riferimento:

- La **L. 104/92** prevede, all'**art. 16 commi 1 e 2**, che la valutazione degli apprendimenti nella scuola dell'obbligo, effettuata sulla base del PEI, deve riguardare i progressi realizzati rispetto ai livelli iniziali di apprendimento; la valutazione è dunque condotta sulla base di un percorso didattico predisposto fin dall'inizio della scuola media che, lo ribadiamo, deve essere calibrato sulle effettive capacità e potenzialità dello studente. Così, anche, il T.U. (**D.Lgs. n. 297/94**) all'**art. 318, comma 2**.
- L'**O.M. 65/98**, richiamata dall'**O.M. 128/99**, all'art. 10, comma 11, stabilisce che "nel quadro delle finalità della scuola media, gli alunni che sono ammessi agli esami di licenza possono svolgere prove differenziate"; esse devono essere coerenti con il percorso formativo svolto e devono permettere di misurare i progressi realizzati rispetto ai livelli iniziali di apprendimento, tenuto conto delle potenzialità dell'alunno (la norma è perfettamente in linea con l'**art.13, comma 2, della 104/92** che ha modificato il D.M. del 1984 che vietava l'ammissione di alunni i cui apprendimenti non fossero riconducibili agli obiettivi della scuola media).

L'O.M. prevede anche la possibilità di non ammissione agli esami poiché il Consiglio di Classe potrebbe ritenere utile per l'alunno una ripetizione dell'anno finalizzato al rinforzo degli apprendimenti.

Ne consegue che, in presenza di progressi accertati (**O.M. n. 90/2001; C.M. n. 32/2008**), anche se non riconducibili ai livelli considerati normali per il diploma di scuola media, il titolo di studio non può essere negato, poiché la **Corte Costituzionale** è intervenuta con la **Sentenza n. 215/87** stabilendo che capacità e merito per gli alunni con disabilità intellettiva non vanno considerati secondo parametri oggettivi, ma vanno rapportati alle loro peculiari capacità.

Anche il ministero ha ulteriormente ribadito, in una propria nota, che il mancato conseguimento del diploma di licenza media pregiudica l'inserimento nel mondo del lavoro di questi alunni, poiché essi saranno esclusi dalla partecipazione ai pubblici concorsi nonostante, proprio per i soggetti con maggiori difficoltà, sia stata approvata la **L. 68/99** sul "collocamento lavorativo mirato su progetto personalizzato" (poiché per i meno gravi sarebbe bastata la vecchia L. n. 482/68 sul collocamento obbligatorio basato su semplici graduatorie regolate dalle percentuali d'invalidità).

- L'**art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 122/2009** che prevede "prove di esame differenziate (...) idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei

docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza".

È infine da tener presente che la **L. 326/84 all'art. 14** pone il **divieto di annotare** sul diploma di licenza che l'alunno disabile si è avvalso di prove diverse durante gli esami, ciò al fine di evitare inutili discriminazioni e l'altrettanto inutile stigma ufficiale poiché il diploma conseguito ha valore legale a tutti gli effetti, così anche il **D.P.R. n. 122/2009 all'art. 9, comma 3** : "Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove" ed al **comma 2 dell'art. 10** tale divieto di annotazione è esteso al caso della valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA).

2.3. VALUTAZIONE ORDINARIA E DIFFERENZIATA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (EX SCUOLA SUPERIORE)

Per la scuola superiore, allo stato, sono possibili due modalità di valutazione:

- **Uguale a quella di tutti gli altri:** quando lo studente con disabilità segue la programmazione della classe, anche se con la riduzione parziale dei contenuti di talune discipline o la loro sostituzione con altri (**percorso semplificato** o per obiettivi minimi **L. 104/92 art. 16 comma 1**);
- **Differenziata:** quando lo studente con disabilità segue una programmazione differenziata (**O.M. 90/2001**).

Occorre precisare, a tal proposito, che la normativa (**L. 1/07 e D.M. applicativi 42/07 e 80/07**) che ha regolamentato i debiti formativi non si applica ai PEI che prevedono PSP differenziati.

L'**O.M. 90/2001, art. 15 comma 4** recita: "Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente fisico e sensoriale, il Piano Educativo Individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di Classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al **paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988**, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato Piano Educativo Individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo differenziato (...). Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il PEI preveda esperienza di orientamento, di tirocinio, di stage, d'inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. (...)

Qualora durante il successivo anno scolastico siano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt. 12 e 13, senza necessità di prove d'idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione (...). Al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l'Esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione, di cui all'art. 13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall'**art. 17, comma 4 dell'O.M. n. 29/01**".

2.4. ESAMI FINALI DI STATO

L'art. 9, comma 5, del D.P.R. n.122/2009 prevede che "Gli alunni con disabilità sostengono le prove d'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione secondo le modalità previste dall'art. 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994".

L'O.M. n. 22 del 20/02/2006, art. 17 oggi ripresa dall'art. 17 della O.M. n. 30/08 prevede che l'Équipe pedagogica (ex Consiglio di classe) deve preparare, entro il 15 maggio, una **relazione di presentazione** dell'alunno con disabilità alla Commissione Esaminatrice contenente:

- la **descrizione del deficit e dell'handicap**;
- la **descrizione del percorso realizzato dall'alunno**; in essa sono specificate le conoscenze, le abilità e le competenze raggiunte, le difficoltà incontrate, se e come le difficoltà sono state superate, se e per quali discipline sono stati adottati particolari criteri didattici, se sono stati svolti percorsi equipollenti, quali sono state le attività integrative di sostegno anche in sostituzione parziale o totale di alcune discipline, quali le risorse utilizzate (docente di sostegno, assistente per l'autonomia e la comunicazione, ausili, tecnologie, ecc.), nonché qualsiasi altra informazione che l'Équipe Pedagogica ritenga utile far pervenire alla commissione;
- **l'esposizione delle modalità di formulazione e di realizzazione delle prove per le valutazioni**; concretamente sono specificate le tecnologie, gli strumenti, le modalità, i contenuti delle prove, nonché il tipo di assistenza di cui abbisogna lo studente per lo svolgimento delle prove.

La Commissione d'Esami, dopo aver esaminato la documentazione, deve predisporre le prove equipollenti o, se ne ricorra il caso, quelle relative al percorso differenziato con le modalità indicate dall'Équipe Pedagogica, anche avvalendosi della consulenza di personale esperto. Ove la Commissione decida in modo difforme da quanto richiesto dall'Équipe Pedagogica, essa deve motivare per iscritto la propria decisione (O.M. n. 29 del 13/2/2001, art. 13 e 17).

Affinché il candidato sia messo nelle migliori condizioni possibili bisogna prevedere l'assistenza dell'Insegnante di Sostegno, di norma lo stesso che ha seguito l'alunno durante l'anno scolastico (O.M. n. 30/08 art. 17 comma 1) il quale è designato dall'Équipe Pedagogica (ex Consiglio di Classe) e indicato nella relazione da presentare alla Commissione.

2.4.1. Modalità di svolgimento

L' O.M. n. 44/2010, O.M. n. 30/08, art. 17, comma 3 e il D.M. del 30/04/2008 e il D.M. n. 40/09 contemplano la possibilità di prevedere **tempi più lunghi** per la realizzazione delle prove d'esame ufficiali.

Il D.M. del 30/04/2008 consente lo svolgimento delle prove con **mezzi diversi di facilitazione**: ad esempio, computer, dettatura, ausili per la comunicazione, ecc...

• Prove Equipollenti e diploma

Svolgere prove equipollenti significa che le prove ufficiali sono svolte **con modalità diverse**; ad esempio, si può sostituire il colloquio agli elaborati scritti, oppure un questionario a scelta multipla o da completare all'elaborato scritto o al colloquio, ecc... Le prove sono predisposte dalla Commissione d'Esame ed hanno contenuti culturali e professionali differenti da quelli proposti dal Ministero della Pubblica Istruzione ma ad essi equipollenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame (O.M. n. 44/2010).

È importante sottolineare che tali prove devono essere omogenee con il percorso svolto dal candidato e poter essere effettuate dal candidato con le stesse condizioni (stesse **modalità**, stessi **tempi** e stessa **assistenza**) utilizzate nelle prove di verifica fatte durante l'anno scolastico (C.M. n. 163/83, D.P.R. 323/98, art. 6, comma 1 e O.M. n. 30/08, art. 17, comma 1).

"2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria.

Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell'istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di ingrandimento.

I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni" (O.M. n. 44/2010).

- **Prove differenziate e attestato**

In caso di prove differenziate, quindi con contenuti personalizzati e non equipollenti alle prove ufficiali, l'attestato rilasciato certifica i crediti formativi, in funzione della necessità di agevolare la frequenza ai sistemi di formazione regionale o il rientro nel sistema formativo (O.M. n. 30/08, art. 17, comma 4).

"I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2" (O.M. n. 44/2010).

- L'attestato deve essere preciso nei contenuti (C.M. n. 125 del 20/7/2001) al fine di essere funzionale al conseguimento di competenze che siano spendibili nel mondo del lavoro.